



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - fax 035/74 00 69 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Casnigo, lì 13/05/2015

OGGETTO : Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo n° - in variante al Piano di Governo del Territorio - procedura sportello unico imprese art. 8 D.P.R. 160/2010)
Conferenza di servizi (cds) per variante al P.G.T.

- **Impresa individuale “Gimtef”** di Gelmi Pietro Via San Carlo n° 39 Casnigo (Bg)
- C.F. GLM PTR 50H21 Z 611I – P.I. 0312630162 – Iscr. R.E.A. BG 351711
- **Oggetto sociale:** commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, e di fibre tessili grezze e semilavorati.
- **Progetto di: trasferimento della sede operativa** dal seminterrato di via Tribulina (struttura in locazione), al fabbricato (di proprietà) di via S. Carlo, 39

Risultanze della conferenza di servizi

(Art. 8 DPR 160/2010; Art. 14 L. 241/90 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- vista l'istanza di Gelmi Pietro, titolare dell’impresa Gimtef, presentata al SUAP di questo Comune in data 28.4.2014 con prot. n°2866 e successive integrazioni per il "*trasferimento della sede operativa da via Tribulina al fabbricato in via S. Carlo n°39*", in variante al PGT;
- richiamata la deliberazione di G.C. n. 132 del 8/10/2014, di avvio del procedimento per il Progetto di trasferimento ditta GIMTEF - in variante urbanistica - procedura sportello unico imprese D.P.R. 160/2010; nomina autorità comunali ed enti per verifica ambientale (Art. 4.L.R.12/2005; D.c.r. n. 8I/351/200; D.G.R. 8/6420/2007).
- visti il decreto di esclusione dalla VAS in data 29.12.2014;
- espletata la conferenza di servizi per variante al PGT (art. 8 dPR 160/2010 e art. 14 legge 241/1990 e s.m.i.) e acquisiti i documenti integrativi e i necessari pareri, come meglio illustrato nei verbali in data 16.2.2015, 31.3.2015 e 15.4.2015;

- rilevato, in particolare, che:
 - i) alla data del 15.4.2015 di conclusione dei lavori della conferenza di servizi la ditta Gimtef, impresa individuale di Pietro Gelmi, non ha depositato la procura formale dei comproprietari del bene interessato dall'intervento edilizio-urbanistico, in ottemperanza alla richiesta formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale alla prima riunione della conferenza di servizi

(nel verbale 31.3.2015 si dà atto che Gimtef "*sta procedendo per le integrazioni documentali e per ottenere formale procura dei contitolari al signor Gelmi nei tempi della conferenza*");

ii) ad oggi la ditta Gimtef, impresa individuale di Pietro Gelmi, non ha depositato né la procura formale né "*apposita delega scritta al signor Gelmi*" chiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale "*in sostituzione della procura scritta*": gli atti pervenuti, infatti, oltre a non contenere né la sottoscrizione né la copia del documento d'identità di uno dei comproprietari, demandano a Pietro Gelmi semplicemente di svolgere attività ed incombeni "a sua cura e spese", senza che in essi possa invece scorgersi l'effettivo conferimento a Pietro Gelmi del potere di rappresentanza che lo autorizzi ad impegnare immediatamente e direttamente i "deleganti" per le obbligazioni e le dirette previsioni di convenzione (soprattutto in merito alle specifiche destinazioni ed alle limitazioni d'uso degli immobili oggetto dell'istanza);

iii) la Provincia di Bergamo, Settore Viabilità, con atto 15.4.2015 (allegato al verbale della conferenza di servizi 15.4.2015) ha sospeso ogni determinazione in merito alla domanda di Gimtef di nuovo accesso carrabile sulla SP n°45;

iv) soltanto in data 14.4.2015, l'istante ha presentato la documentazione richiesta nella conferenza di servizi nella seduta del 16.2.2015, dalla quale emerge per la prima volta l'assoggettamento ad autorizzazione unica ambientale, inizialmente esclusa;

- dato atto di tutti i pareri pervenuti, come richiamati e allegati ai verbali della conferenza di servizi;

- valutate tutte le risultanze della conferenza di servizi;

- visti gli articoli 14 e seguenti della legge n°241/1990;

- visti, altresì, gli artt. 8 del dPR 160/2010 e 97 e collegati della legge regionale 12/2005 ;

rileva,

a conclusione della conferenza di servizi, che l'istanza presentata da Pietro Gelmi non è, allo stato degli atti ed entro i termini di conclusione dell'istruttoria, completa con la documentazione richiesta e da perfezionare nei termini indicati in conferenza, e come tale non è procedibile anche in conseguenza e per quanto indicato in premessa ai paragrafi *ii)*, *iii)* e *iv)*,

dispone

che il presente atto venga trasmesso al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per le determinazioni di competenza e per la conclusione del procedimento avviato con la domanda di Gimtef di Pietro Gelmi e comunicato allo stesso istante presso la sua sede.

Casnigo, lì 13/05/2015

Responsabile del procedimento SUAP incaricato

F.to Geom. Renato Bondesan